

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2445)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BOCCASSI, MAMMUCARI, SIMONUCCI, PASQUALICCHIO**  
e **LOMBARDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GENNAIO 1963

Proroga della legge 30 dicembre 1960, n. 1729,  
concernente l'ammissione alle Scuole per infermiere ed infermieri generici

ONOREVOLI SENATORI. — Questo disegno di legge in sostanza vuole prorogare la legge n. 1729 del 30 dicembre 1960 per dare la possibilità al personale infermieristico che per ragioni indipendenti dalla propria

volontà non ha potuto fruire dei corsi ad esso riservati della durata di 4 mesi ed ha superato il limite di età per poter essere ammesso ad un corso normale ordinario.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

Tutti coloro che, trovandosi nelle condizioni previste dall'articolo 12 delle norme transitorie della legge 29 ottobre 1954, n. 1046, non poterono per comprovate ragioni di servizio, di malattia od altro legittimo impedimento, usufruire del corso ad essi riservato della durata di mesi 4, potranno essere ammessi in deroga dell'articolo 3 della legge 30 dicembre 1960, n. 1729, ed indipendentemente dal limite massimo di età previsto dall'articolo 6 ad un corso normale ordinario delle scuole per infermiere ed infermieri generici, ma non oltre l'anno 1964.